

Le condizioni di lavoro in Svizzera oggi (CCL fox town) - Allegato 7

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

per il personale occupato presso il

CENTRO FOX TOWN

di Mendrisio

Valido dal 1 gennaio 2007

Indice

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Scopo	pag. 3
Art. 2	Campo d'applicazione	pag. 3
Art. 3	Commissione Paritetica	pag. 3
Art. 4	Sanzioni	pag. 4
Art. 5	Divergenze	pag. 4
Art. 6	Contributo di solidarietà	pag. 5

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO

Art. 7	Periodo di prova	pag. 6
Art. 8	Lavoro su chiamata	pag. 6
Art. 9	Disdetta	pag. 6
Art. 10	Doveri del lavoratore e del datore di lavoro	pag. 8
Art. 11	Libertà d'associazione	pag. 8

ORARIO DI LAVORO E TEMPO LIBERO

Art. 12	Durata del lavoro	pag. 8
Art. 13	Lavoro straordinario	pag. 9
Art. 14	Lavoro domenicale e festivo	pag. 9
Art. 15	Vacanze	pag. 10
Art. 16	Congedi straordinari	pag. 10
Art. 17	Giorni festivi	pag. 11

REMUNERAZIONE

Art. 18	Stipendi	pag. 11
Art. 19	Rincaro	pag. 13
Art. 20	Tredicesima mensilità	pag. 13
Art. 21	Assegni per figli	pag. 13
Art. 22	Assicurazione per perdita di salario in caso di malattia	pag. 14
Art. 23	Maternità	pag. 14
Art. 24	Assicurazione infortuni	pag. 14
Art. 25	Servizio militare	pag. 14
Art. 26	Previdenza professionale	pag. 14
Art. 27	Indennità di decesso	pag. 15
Art. 28	Indennità di partenza	pag. 15

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29	Diritti acquisiti	pag. 15
Art. 30	Abiti da lavoro	pag. 15
Art. 31	Aggiornamento professionale	pag. 16
Art. 32	Chiusura del Centro	pag. 16
Art. 33	Entrata in vigore	pag. 16

Allegato I	Apprendisti	pag. 17
-------------------	-------------	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 SCOPO

Il presente contratto collettivo di lavoro è stipulato allo scopo di:

- 1) di promuovere condizioni di lavoro uniformi e rispondenti alle esigenze personali e familiari dei lavoratori;
- 2) favorire la collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti per la difesa e lo sviluppo degli interessi comuni;
- 3) realizzare rapporti di collaborazione tra le parti sociali, salvaguardando la pace sociale, ai sensi dell'art. 357a del CO.

Art. 2 CAMPO D'APPLICAZIONE

- 2.1** Il presente contratto si applica a tutto il personale di vendita delle ditte ubicate nel Centro Fox Town di Mendrisio e ad altre figure professionali che svolgono la loro attività in misura preponderante sulla superficie di vendita del Centro Fox Town (es.: responsabili di negozio, gerenti, magazzinieri, addetti a servizi vari, ecc.), ad eccezione dei dipendenti che esercitano una funzione dirigente superiore, con un salario annuo di almeno fr. 85'000.-
- 2.2** Il personale, occupato a tempo parziale, è soggetto proporzionalmente a tutte le disposizioni e prestazioni previste dal presente contratto.
- 2.3** Ogni dipendente deve ricevere, all'entrata in servizio e ad ogni rinnovo contrattuale, una copia del presente CCL dal proprio datore di lavoro; con il contratto i dipendenti dovranno ricevere anche un atto di assunzione in cui, tra le varie indicazioni, dovrà figurare la classificazione salariale (qualifica professionale), la rispettiva retribuzione lorda mensile (art. 18 CCL) e, per coloro che lavorano a tempo parziale, l'indicazione del minimo di ore mensili lavorative garantite.
- 2.4** In considerazione della peculiarità del Centro Fox Town nel panorama commerciale, le organizzazioni sindacali, riconoscendo che requisito vitale per il Centro è il mantenimento dell'autorizzazione all'apertura domenicale, si impegnano a fornire il loro più ampio sostegno presso le autorità competenti, per il mantenimento dell'apertura domenicale.

Art. 3 COMMISSIONE PARITETICA DEL CENTRO FOX TOWN (C.P.F.)

- 3.1.** Allo scopo di vigilare sull'applicazione e l'interpretazione del presente CCL, giusta l'art. 357a-b del CO, le parti contraenti istituiscono una C.P.F. composta da sei membri, di cui tre rappresentanti dei negozi presenti nel centro e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali contraenti maggiormente rappresentative presso il centro e da sei supplenti (tre per parte).
La presidenza della Commissione paritetica è assunta, a rotazione, da un rappresentante sindacale di una delle due federazioni sindacali più rappresentative all'interno del Centro

Fox Town, mentre la segreteria, viene gestita dai rappresentanti dei negozianti (Studio Tarchini).

La C.P.F. rimane in carica per tutta la durata del contratto collettivo di lavoro ed è retta da un apposito regolamento il quale formerà parte integrante del presente contratto.

3.2 Alla C.P.F. in particolare incombono i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla corretta applicazione e interpretazione del CCL;
- b) procedere di propria iniziativa, o su segnalazione, a controlli aziendali sull'applicazione del CCL;
- c) fungere da organo conciliativo per tutte le questioni riguardanti i rapporti tra i negozi firmatari e il rispettivo personale (assegnazione di classi salariali ecc.);
- d) incentivare la partecipazione a corsi di perfezionamento professionale;
- e) risolvere eventuali divergenze di carattere generale che dovessero sorgere sull'interpretazione del CCL;
- f) applicare le sanzioni per eventuali infrazioni alle disposizioni contrattuali, ritenuto un minimo di fr. 50.- ed un massimo di fr. 500.-
- g) costituire il Collegio arbitrale di cui agli artt. 3.3, 5.1 e 5.2 del CCL.

3.3 Contro le decisioni della C.P.F. è data facoltà alle parti di ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione al collegio arbitrale, il quale deciderà inappellabilmente, entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

I membri della C.P.F. sono tenuti al segreto d'ufficio.

Le decisioni della C.P.F. sono prese a maggioranza semplice; tuttavia, quando la C.P.F. deve decidere su problematiche di carattere generale (vedi art. 3.2 lett. e) del CCL) o intende emanare direttive e regolamenti, le sue decisioni sono valide e impegnative per le parti, se prese a maggioranza dei due terzi dei suoi membri (almeno 4 membri).

Art. 4 SANZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del CCL e alle deliberazioni prese dalla C.P.F., potrà essere sanzionata – dopo diffida scritta – a giudizio della commissione stessa con una multa da fr. 50.- a fr. 500.-, secondo la gravità dell'infrazione (art. 3.2, lett. f)).

L'incasso della sanzione è di competenza della segreteria, la quale è autorizzata a seguire, se del caso, la via esecutiva.

Art. 5 DIVERGENZE

5.1 Eventuali conflitti individuali di lavoro, inerenti l'applicazione del presente CCL, qualora non fosse possibile appianarli bonalmente o con l'intervento conciliativo della C.P.F., dovranno essere sottoposti al giudizio del Giudice ordinario.

Invece, eventuali divergenze di carattere generale, inerenti l'interpretazione del presente CCL, che non potessero essere appianate direttamente fra le parti, saranno sottoposte al giudizio della Commissione Paritetica (vedi art. 3.2 lettera e)).

Qualora la C.P.F. non fosse in grado di dirimere la vertenza (esempio: in caso di parità di voto), il giudizio sarà demandato ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri.

5.2 Il collegio arbitrale è nominato dalla C.P.F.

I rappresentanti dei negozi da un lato, e i sindacati contraenti dall'altro, designeranno ciascuno il proprio arbitro. Inoltre, designeranno di comune accordo, il presidente del collegio fra i giudici (eventualmente fra gli ex giudici) della magistratura Ticinese.

Il collegio, una volta eletto, resta in carica per tutta la durata del CCL ed è rieleggibile.

Le sue decisioni sono inappellabili.

Troverà applicazione, in quanto non fosse previsto diversamente, dal compromesso arbitrale la procedura Civile ticinese.

Sede dell'arbitrato sarà Mendrisio.

Dal giorno in cui il collegio riceve il ricorso, dovrà pronunciarsi entro 60 giorni.

Art. 6 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

6.1 Per la copertura delle spese derivanti dall'introduzione e dall'applicazione del CCL e dall'attività ad essa connessa della C.P.F., nonché per sviluppare azioni tendenti alla formazione e aggiornamento professionale, e alla difesa degli interessi generali della professione è istituito un contributo di solidarietà da versare alla Commissione Paritetica.

L'ammontare del contributo di solidarietà viene fissato in fr. 18.- mensili per tutti i dipendenti (fr. 216 annui).

Lo stesso viene dedotto ogni mese dal salario del dipendente e deve figurare chiaramente quale deduzione sulla busta paga.

I contributi di solidarietà dedotti dal datore di lavoro vengono versati trimestralmente alla segreteria della C.P.F.

Suddetto contributo sarà del 50% (fr. 9.00 mensili) per coloro che sono occupati fino ad un massimo del 50% delle ore normali contrattuali (20 ore settimanali); chi invece svolge, un'attività lavorativa superiore al 50% (oltre 20 ore settimanali) dovrà versare integralmente il contributo di solidarietà (fr. 18.- mensili);

6.2 Alla fine dell'anno, il datore di lavoro rilascerà a tutti i dipendenti interessati una ricevuta comprovante l'importo del contributo di solidarietà trattenuto.

I dipendenti membri di un'organizzazione sindacale svizzera riconosciuta riceveranno dalla loro organizzazione, dietro presentazione della ricevuta summenzionata, il rimborso totale dei contributi dedotti a norma del presente articolo.

Il dipendente deve presentare la richiesta di rimborso dei contributi pagati al più tardi entro due anni (esempio: rimborso dell'anno 2006 entro il 31 12.2008).

6.3 Le Organizzazioni sindacali a loro volta richiederanno alla segreteria della C.P.F. il ristorno dei contributi riversati ai loro affiliati.

Qualora, un domani, le entrate del contributo di solidarietà non fossero più sufficienti, per il buon funzionamento della C.P.F., le stesse verranno assunte pariteticamente dalle parti contraenti del CCL.

E' esclusa la ripartizione del fondo di solidarietà tra le parti contraenti.

Il contributo di solidarietà è retto da un apposito regolamento che è da considerarsi parte integrante del presente contratto.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTRATTO DI LAVORO

Art. 7 PERIODO DI PROVA

I primi tre mesi sono considerati tempo di prova. Trascorsi questi tre mesi, il rapporto di lavoro è considerato concluso per un periodo indeterminato.

Art. 8 LAVORO SU CHIAMATA

L'impiego su chiamata è, di principio, vietato.

Secondo lo spirito che regge il contratto del Fox Town (quindi delle parti contraenti) è da ritenersi lavoro su chiamata anche quello che viene effettuato, sporadicamente per il tramite di agenzie interinali, ad eccezione delle situazioni non prevedibili causate da forza maggiore, malattia, infortuni o congedi non programmabili.

Comunque, casi particolari potranno essere sottoposti alla C.P.F. per esame, fermo restando che anche il personale delle agenzie interinali – per il periodo che lavorerà presso il Centro – è assoggettato proporzionalmente a tutte le disposizioni previste dal CCL.

Art. 9 DISDETTA

9.1 Termini

Il rapporto di lavoro può essere disdetto da ambedue le parti, rispettando i seguenti termini di preavviso:

- **durante il periodo di prova: 7 giorni**, per la fine di una settimana;
- **dopo il periodo di prova:** **1 mese**, per la fine di un mese, nel primo anno di servizio;
 2 mesi, per la fine di un mese dal secondo al nono anno di servizio incluso;
 3 mesi, dal decimo anno in poi, per la fine di un mese.

Lo scioglimento del rapporto di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro la fine del mese.

9.2 Motivi della disdetta

Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto da ciascuna delle parti. La parte che dà la disdetta deve, su richiesta dell'altra, motivarla per iscritto.

9.3 Disdetta in tempo inopportuno

Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- a) allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero: militare o protezione civile, servizio militare femminile o della Croce Rossa e, in quanto il servizio duri più di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b) nei primi 180 giorni, allorquando il lavoratore è impedito di lavorare totalmente o parzialmente, a causa di malattie o infortunio non imputabili a sua colpa;
- c) durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto;
- d) allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa ad un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero;

La disdetta data durante uno dei punti sopraccitati è nulla. Invece, se è data prima di uno dei suddetti periodi, la disdetta è sospesa e riprende il decorso alla fine del periodo.

Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, questo è protrato sino al giorno fisso immediatamente successivo.

9.4 Disdetta abusiva

La protezione dalla disdetta abusiva è accordata sulla base dell'art. 336 e seguenti del CO. In particolare, la disdetta da parte del datore di lavoro è ritenuta abusiva se data:

- a) per l'appartenenza o la non appartenenza del dipendente a un'associazione di lavoratori o per il legittimo esercizio di un'attività sindacale da parte del dipendente;
- b) durante il periodo nel quale il dipendente è nominato rappresentante dei salariati in una commissione aziendale o in un'istituzione legata all'impresa e il datore di lavoro non può provare che aveva un motivo giustificato di disdetta.

In caso di disdetta abusiva, il datore di lavoro dovrà versare un'indennità stabilita dal Giudice, che, in ogni caso, non potrà superare l'equivalente di 6 mesi di salario del dipendente (art. 336a del CO).

9.5 Disdetta per cause gravi

Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi; su richiesta dell'altra parte, la risoluzione immediata dev'essere motivata per iscritto.

E' applicabile l'art. 337 del CO.

Art. 10 DOVERI DEL DIPENDENTE E DEL DATORE DI LAVORO

10.1 Il dipendente è tenuto:

- a presentarsi puntuale sul posto di lavoro e con un abbigliamento dignitoso;
- a svolgere con diligenza ed impegno il lavoro assegnatogli;
- a salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro, trattando la clientela con cortesia e rispetto;
- a mantenere il massimo riserbo su quanto apprende nell'ambito della sua attività.

10.2 Il datore di lavoro è tenuto:

- a rispettare e proteggere la personalità del dipendente, riconoscendone la funzione di collaboratore;
- ad avere il dovuto riguardo per la salute del proprio collaboratore, vigilando e prendendo tutte le misure necessarie per la salvaguardia della moralità, nel rispetto dell'art. 26 del O.L.L.3 e art. 328 del CO;
- salvaguardare la salute del proprio collaboratore, con preciso riferimento alle norme MSSL per il settore, attenendosi alle indicazioni emesse dall'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 11 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

Sono garantiti i diritti costituzionali d'associazione e coalizione. Il fatto di appartenere o meno ad un sindacato non deve recare alcuno svantaggio al dipendente.

ORARIO DI LAVORO E TEMPO LIBERO

Art. 12 DURATA DEL LAVORO

12.1 La durata settimanale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali, ripartite su 5 giorni.

Al dipendente sono garantiti 2 giorni di libero settimanali che, di regola, compatibilmente con le esigenze di servizio, dovranno essere consecutivi. Il dipendente deve poter beneficiare di almeno 2 domeniche libere al mese (vedi art. 14.1), con la garanzia minima di 26 congedi domenicali all'anno, come previsto dalla Legge Federale sul Lavoro. Onde permettere il conteggio di quanto sopra, occorrerà, tuttavia, fare riferimento alla durata del lavoro ripartita nell'arco di due settimane lavorative. Da tale calcolo ne deriverà una media che sarà considerata quale durata del lavoro e farà stato ai fini del presente CCL.

12.2 Per quanto concerne le pause, si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 15 della Legge Federale sul lavoro, che recita:

“Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

- a) un quarto d'ora se dura più di 5 ore e mezza;*
- b) mezz'ora, se dura più di sette ore;*
- c) un'ora se dura più di 9 ore.*

Qualora al collaboratore non fosse permesso di lasciare il posto di lavoro durante la pausa, la stessa è da considerarsi come tempo di lavoro”.

- 12.3** Onde consentire al dipendente di pianificare i suoi giorni di libero e di congedo, considerato che questi ultimi non avvengono mai in giorni fissi, il datore di lavoro, entro il 25 di ogni mese, deve consegnare ai propri collaboratori il piano o programma di lavoro (giorni lavorativi e giorni di congedo) del mese successivo.

Art. 13 LAVORO STRAORDINARIO

- 13.1** E' considerato lavoro straordinario il lavoro che supera la durata settimanale di cui all'articolo 12; questa disposizione si applica anche a coloro che lavorano a tempo parziale.

Le ore straordinarie danno diritto ai seguenti supplementi da retribuire in denaro o in congedo pagato (per es.: 8 ore di lavoro straordinario domenicale o festivo, equivarranno a 16 ore di recupero):

- **25%** per le ore straordinarie diurne (dalle ore 06.00 alle ore 20.00);
- **50%** per le ore straordinarie notturne, ritenute tali quelle comprese tra le ore 20.00 e le ore 06.00,
- **100%** per le ore straordinarie domenicali e festive, che eccedono la durata di lavoro prevista all'art. 12 e 14.

Eventuali ore straordinarie devono essere retribuite o compensate in tempo libero, al più tardi entro il mese successivo, al periodo in cui sono state effettuate.

Per quanto concerne la scelta del pagamento o della compensazione delle eventuali ore straordinarie prestate, il datore di lavoro terrà in debito conto i desideri del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio.

- 13.2** Per il dipendente pagato a mese, il calcolo per il pagamento delle ore straordinarie avverrà nel seguente modo :

salario mensile diviso ore 174 (ore 40 x 52 : 12 = ore 174); il salario orario che ne esce dovrà essere maggiorato dei rispettivi supplementi per lavoro straordinario.

Di regola il lavoro straordinario domenicale e festivo non è consentito.

Se circostanze straordinarie lo dovessero imporre, sarà consentito, previo esplicito accordo dei collaboratori.

Art. 14 LAVORO DOMENICALE E FESTIVO

- 14.1** In considerazione del permesso di apertura domenicale del Centro Fox Town e in osservanza alla LL, il personale potrà essere occupato per 2 domeniche al mese.

Nell'alternanza dei giorni di riposo, saranno, quindi, garantite quali riposo settimanale almeno due domeniche al mese. I datori di lavoro faranno in modo di favorire l'impiego di persone disoccupate.

14.2 Il lavoro domenicale e festivo dà diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro (analogamente a quanto previsto dall'art. 13.2) o congedo pagato. Questo supplemento non può essere cumulato con l'indennità per lavoro straordinario di cui all'art. 13.1.

Art. 15 VACANZE

15.1 Il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze pagate:

- **5 settimane;**
- **6 settimane** dal compimento dei 50 anni di età;
- **6 settimane** dal 20° anno di servizio;
- **5 settimane** per i giovani e gli apprendisti sino ai 20 anni di età.

Le sei settimane vengono interamente riconosciute a partire dall'anno nel quale ricorre l'età o l'anzianità di servizio.

15.2 In caso di inizio o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, le vacanze saranno dovute «pro rata temporis».

15.3 I turni delle vacanze sono stabiliti dalla direzione, tenendo conto dei desideri dei dipendenti. Le vacanze sono di regola assegnate durante l'anno in corso, ma al più tardi entro il mese di giugno dell'anno seguente. Esse possono venire suddivise, ritenuto tuttavia un minimo di due settimane consecutive.

15.4 I giorni festivi infrasettimanali riconosciuti, previsti dall'art. 17 del CCL (**Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 1. maggio, Ascensione, 1. Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano**) che cadono durante le vacanze danno diritto a un equivalente congedo supplementare.

15.5 Se nel corso di un anno di lavoro, il dipendente è impedito di lavorare complessivamente per più di 2 mesi, il datore di lavoro può ridurgli la durata della vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro (es.: 4 mesi di malattia = riduzione 2/12). Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.

Art. 16 CONGEDI STRAORDINARI

Ai dipendenti vengono retribuite le seguenti assenze:

- | | |
|--|-----------------|
| a) morte del coniuge, di figli propri, del padre o della madre | 3 giorni |
| b) morte di altri membri della famiglia non menzionati alla lettera a), viventi in comunione domestica con il dipendente | 3 giorni |
| c) morte del nonno o della nonna, del suocero o della suocera, di un fratello o di una sorella | 2 giorni |
| d) morte di un cognato/a | 1 giorno |
| e) matrimonio | 5 giorni |
| f) nascita di un figlio | 1 giorno |
| g) trasloco della propria economia domestica | 1 giorno |
| h) visita di reclutamento o di ispezione delle armi e dell'equipaggiamento | 1 giorno |
| i) corsi professionali | 2 giorni |

Se un caso contemplato qui sopra, cade nel periodo delle vacanze, i giorni relativi vengono remunerati come giorni di congedo e non computati nelle vacanze

Art. 17 GIORNI FESTIVI

17.1 I giorni festivi riconosciuti (pagati) e non recuperabili sono: **Capodanno - Epifania - Lunedì di Pasqua - 1. maggio - Ascensione - 1. Agosto - Assunzione - Ognissanti - Natale - Santo Stefano.**

Se il dipendente dovesse lavorare durante uno dei suddetti giorni avrà diritto, oltre al normale indennizzo del 50% o all'eventuale compensazione in tempo libero, **ad un giorno di congedo supplementare** (2 giorni di riposo settimanale + 1 giorno di congedo pagato).

Se durante i giorni festivi riconosciuti il dipendente dovesse già trovarsi a casa di libero, questa giornata non dev'essere considerata come giorno di libero, bensì come festivo. Vale a dire che, durante quella settimana il dipendente sarà a casa e godrà del suo festivo, ma manterrà comunque i suoi ulteriori due giorni di libero settimanali.

17.2 Giorni festivi non riconosciuti: **San Giuseppe, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Immacolata.**

Se durante uno di questi giorni il dipendente lavora, ha diritto ad un supplemento del 50% da retribuire in denaro o in congedo pagato (vedi art. 14.2).

17.3 Durante i giorni ufficiali in cui il Centro Fox Town resta chiuso (vedi Art. 33) i dipendenti rimangono a casa e godono del giorno festivo pagato. Anche in questo caso i giorni di chiusura del Centro non devono essere conteggiati come giorni di libero, bensì come un festivi pagati; pertanto il dipendente beneficerà comunque degli ulteriori due giorni di libero previsti dal CCL (vedi art. 12.1).

REMUNERAZIONE

Art. 18 STIPENDI

18.1 Dal 1. gennaio 2007, i salari minimi, già comprensivi dell'aumento previsto all'art.18.3, ma non ancora raggiunti al rincaro che interverrà unicamente alla fine di novembre 2006, sono i seguenti:

Classificazione e stipendi

Salari minimi contrattuali

A. Impiegato/a di vendita

(Diploma di 3 anni)

sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione

fr. 3'429.-

sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione

fr. 3'587.-

sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione

fr. 3'690.-

B. Venditore/trice qualificato/a

(Diploma di 2 anni)

sino a 1 anno di esperienza lavorativa nella professione	fr. 3'283.-
sino a 2 anni di esperienza lavorativa nella professione	fr. 3'376.-
sino a 3 anni di esperienza lavorativa nella professione	fr. 3'587.-

C. Venditore/venditrice non qualificato/a

(Senza diploma)

nel 1° anno di servizio	fr. 3'117.-
nel 2° anno di servizio	fr. 3'220.-

La venditrice non qualificata (cat C. Senza diploma) con un'esperienza lavorativa (documentata con gli attestati di servizio) nella professione di almeno 5 anni (60 mesi), dovrà percepire, come minimo, il salario versato alla venditrice qualificata nel terzo anno di servizio (cat. B. fr. 3'587.-).

Per le altre "figure professionali" a cui si applica integralmente il presente CCL in quanto vi sono assoggettate (art. 2 CCL), ma che non sono contemplate nella scala salariale, lo stipendio è da fissare liberamente tra gli interessati e il datore di lavoro, fermo restando che in qualsiasi caso non potrà essere inferiore al salario minimo versato alla venditrice qualificata nel terzo anno.

18.2 Il pagamento dello stipendio avverrà al più tardi alla fine del mese; ogni dipendente ha diritto ad un conteggio salariale mensile dettagliato.

18.3 Durante la validità contrattuale i salari minimi e quelli effettivi-individuali, indipendentemente dall'adeguamento dei salari al rincaro, saranno aumentati dei seguenti importi:

Salari minimi:

dal 1.1.2007	fr. 100.- mensili
dal 1.1.2008	fr. 75.- mensili
dal 1.1.2009	fr. 75.- mensili
dal 1.1.2010	fr. 75.- mensili
dal 1.1.2011	fr. 75.- mensili

Salari effettivi –individuali:

Nel rispetto dei salari minimi contrattuali, i salari effettivi individuali superiori ai minimi dovranno essere aumentati di almeno il 70% dell'aumento contrattuale sopra indicato e precisamente a partire dal 1.1.2007 fr. 70.- mensili e in seguito Fr. 52.50.

18.4 *Personale ausiliario occupato a tempo parziale*

Ai fini della determinazione del salario orario del personale ausiliario si conviene di assumere quali basi di calcolo, i salari minimi validi per i lavoratori occupati a tempo pieno, rapportandoli poi in termini orari.

Tale criterio è adottato per assicurare parità di trattamento salariale alle due categorie di lavoratori.

Il contratto di assunzione, per coloro che lavorano a tempo parziale, deve prevedere un minimo di ore mensili di lavoro che devono essere garantite.

Il salario orario si ottiene dividendo il salario della categoria cui il dipendente è occupato, per 174 ore e più precisamente:

52 settimane x 40 ore : 12 mesi = 174 ore (media mensile).

Esempio: fr. 3'587.- salario : 174 ore = fr. 20.61 paga oraria

Ovviamente all'importo orario ottenuto vanno aggiunti:

- indennità per 10 giorni festivi	4.00%
- indennità per 25 giorni di vacanza	10.64%
o per 30 giorni di vacanza	13.04%
- indennità per 13.esima mensilità	8.33% (sempre che non venga versata a fine anno)

La paga oraria del personale ausiliario che dovesse lavorare di domenica o in un giorno festivo, deve essere ovviamente maggiorata del 50% (art. 14.2 del CCL).

Art. 19 RINCARO

I salari minimi, di cui all'art. 18.1, vengono adeguati aritmeticamente al rincaro, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'adeguamento è calcolato sulla base della differenza tra l'indice svizzero dei prezzi al consumo di fine novembre dell'anno in corso e l'indice di fine novembre dell'anno precedente.

Il rincaro è concesso sui salari minimi e su quelli effettivi (esclusi premi e provvigioni), sia dei dipendenti occupati a tempo pieno, che del personale ausiliario (a tempo parziale).

Art. 20 TREDICESIMA MENSILITÀ

20.1 Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilità, la quale dev'essere versata nel mese di dicembre, entro il giorno 20.

In caso di assunzione o licenziamento nel corso dell'anno, la tredicesima è versata «pro rata temporis».

20.2 Il supplemento versato per il lavoro domenicale e festivo (50%) è parte integrante dello stipendio e pertanto deve essere considerato ai fini della tredicesima mensilità, in ragione dell'8.33% (*Esempio:* supplementi versati per lavoro domenicale e festivo fr. 180.- al mese x 12 mesi = fr.2'160.- quota parte di tredicesima: fr. 2'160.- x 8,33% = fr. 180.-)

Art. 21 ASSEGNI PER I FIGLI

Il lavoratore ha diritto agli assegni per i figli, secondo le disposizioni della legislazione cantonale.

Art. 22 ASSICURAZIONE PER PERDITA DI SALARIO IN CASO DI MALATTIA

Il datore di lavoro garantisce ai dipendenti una copertura per perdita di guadagno in caso di malattia di almeno l'80% dello stipendio, a partire dal primo giorno di malattia, presso un ente assicurativo che garantisca le prestazioni previste dalla LAMal.

E' facoltà del datore di lavoro stipulare un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera di malattia che preveda una prestazione differita di 30 giorni; tuttavia, in tale evenienza, esso dovrà prendere a suo carico l'80% del salario perso durante i 30 giorni di differimento.

La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni, entro un periodo di 900 giorni consecutivi.

Il relativo premio è suddiviso in parti uguali tra datore di lavoro e dipendente.

Il dipendente è tenuto a comprovare la sua inabilità lavorativa, al più tardi il terzo giorno di malattia, mediante certificato medico.

Art. 23 CONGEDO MATERNITÀ

In caso di assenza per gravidanza e parto è assicurato alle puerpere un congedo maternità pagato dell'80% dello stipendio, per la durata complessiva di 16 settimane, di cui almeno 14 dopo il parto.

Art. 24 ASSICURAZIONE INFORTUNI

Il lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali, in applicazione delle disposizioni della LAINF. Eventuali giorni di attesa sono a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è a carico del datore di lavoro: quello per gli infortuni non professionali può essere messo a carico del dipendente e dedotto dal suo salario.

Art. 25 SERVIZIO MILITARE

In caso di servizio militare o di protezione civile obbligatori, il dipendente ha diritto alle seguenti prestazioni:

Scuola reclute

- a) celibi senza obblighi di assistenza: 60% del salario,
- b) ai coniugati e ai celibi con obblighi di assistenza: 80% del salario.

Altri corsi

fino a 4 settimane: 100% dello stipendio

Resta inteso che l'indennità IPG versata dalla Cassa di Compensazione viene incamerata dal datore di lavoro.

Art. 26 PREVIDENZA PROFESSIONALE

Il dipendente è assicurato contro le conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in applicazione della LPP.

Art. 27 INDENNITÀ DI DECESSO

In caso di decesso del dipendente, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di 5 anni, per altri due mesi, sempre che il dipendente lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza (art. 338 del CO).

Art. 28 INDENNITÀ DI PARTENZA

Se il rapporto di un dipendente avente almeno 50 anni di età cessa dopo venti o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza (art. 339b del CO) da 2 fino a 8 mesi di salario, calcolati in base alla seguente scala:

Punti	Indennità
da 1000 a 1199	2 mesi di salario
da 1200 a 1399	3 mesi di salario
da 1400 a 1599	4 mesi di salario
da 1600 a 1799	5 mesi di salario
da 1800 a 1999	6 mesi di salario
da 2000 a 2199	7 mesi di salario
da 2200 in poi	8 mesi di salario

Le prestazioni che il lavoratore riceve da un'istituzione di previdenza a favore del personale, possono essere dedotte dall'indennità di partenza, in quanto finanziate dal datore di lavoro o, per mezzo delle sue elargizioni, dall'istituzione medesima.

Il datore di lavoro non deve alcuna indennità neppure nella misura in cui s'impegni a pagare al dipendente future prestazioni previdenziali o glielo assicuri attraverso un terzo (art. 339d del CO).

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 DIRITTI ACQUISITI

Eventuali condizioni lavorative e salariali individuali che dovessero risultare più favorevoli delle presenti, non possono essere ridotte o tolte a dipendenza dell'entrata in vigore del presente contratto collettivo.

Art. 30 ABITI DA LAVORO

Qualora l'azienda esiga dal personale un abbigliamento uniforme, lo stesso è a carico del datore di lavoro.

Art. 31 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il datore di lavoro s'impegna a favorire l'aggiornamento professionale dei dipendenti, facilitandone la partecipazione a corsi di formazione e riconoscendo loro almeno 2 giornate pagate l'anno per tale scopo.

Art. 32 CHIUSURA DEL CENTRO

Il Centro Fox Town rimarrà chiuso nei seguenti giorni:

Capodanno, Pasqua, 1. Agosto, Natale e S.Stefano.

Art. 33 ENTRATA IN VIGORE

Il presente contratto entrerà in vigore il **1.gennaio 2007** e scadrà il **31 dicembre 2011**.
Qualora non fosse disdetto da una delle parti contraenti 3 mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata, si riterrà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito.

Allegato I

Accordo per gli apprendisti della vendita occupati al Centro Fox Town

- 1) Dal 1. gennaio 2007 le retribuzioni mensili minime, che devono essere ancora raggugliate all'indice del costo della vita di fine novembre 2006, sono:

Venditore (salari 1.1.2006 da adeguare al rincaro)

nel 1° anno di tirocinio Fr. 623.00
nel 2° anno di tirocinio Fr. 821.00

Impiegati di vendita

nel 1° anno di tirocinio Fr. 623.00
nel 2° anno di tirocinio Fr. 821.00
nel 3° anno di tirocinio Fr. 1'091.00

- 2) Anche le retribuzioni degli apprendisti saranno adeguate al rincaro, conformemente all'art. 19 del CCL.
- 3) Gli apprendisti hanno diritto alla 13a mensilità, conformemente all'art. 20 del CCL.
- 4) Gli apprendisti non sono soggetti al Contributo di solidarietà

Questo accordo è parte integrante del Contratto Collettivo di Lavoro del Centro Fox Town.

Le parti contraenti:

OCST – Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese
Sandro Mecatti

UNIA
Gabriele Milani

SIC – Società Impiegati di Commercio
Valerio Agustoni

SIT – Sindacati Indipendenti Ticinesi
Giudici Luca



Per i negozi ubicati nel centro FOX TOWN

Silvio Tarchini

.....

Mendrisio, 1. gennaio 2007

RICEVUTA DI IMPEGNO

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara di aver ricevuto dal negozio

un esemplare del contratto collettivo di lavoro

del 1. gennaio 2007

del centro Fox Town

di avere preso visione del suo contenuto e di attenersi alle disposizioni in esso incluse.

Data: _____

Firma: _____